

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente f.f.
- Avv. Francesco GRECO	Segretario f.f.
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Patrizia CORONA	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Arturo PARDI	Componente
- Avv. Carla SECCHIERI	Componente
- Avv. Francesca SORBI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri ha emesso la seguente

**SENTENZA**

**OMISSIS**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene la propria giurisdizione nel caso, trattandosi di materia elettorale relativa ad una elezione come quella del CPO, che si svolge in parallelo all'elezione del COA e il cui regolamento rimanda espressamente alla disciplina elettorale per le elezioni per il COA.

Tale potere regolamentare del COA deriva direttamente dalla L. 247/2012, che lo prevede all'art.25 u.co.

Il presente giudizio, che riguarda sia l'esclusione della ricorrente da parte della Commissione Elettorale, sia la proclamazione degli eletti, fa seguito all'invio in pari data delle differenti

impugnazioni da parte del COA di Arezzo, rubricate al n. RG. 1/20

ed al rigetto della misura cautelare richiesta al COA.

Nel merito, vanno disattesi gli argomenti addotti dalla Commissione elettorale e dal COA anche in sede di decisione del reclamo proposto ai sensi dell'art. 9.10 del Regolamento per il CPO di Arezzo.

Invero, il suddetto Regolamento, al punto 9.7 rimanda, per quanto non previsto dal Regolamento stesso, alle disposizioni di quello vigente per le elezioni del COA.

Ora, il parallelismo tra la regolamentazione relativa al COA e quella relativa al CPO non può non fondare una interpretazione analogica proprio in virtù del rinvio espressamente previsto dallo specifico Regolamento: recita l'art. 9.1 che le elezioni dei componenti del Comitato si tengono ogni 4 anni, anche in concomitanza con quelle del COA.

E' significativo che il secondo comma dello stesso articolo già preveda la scadenza del 31.12.2014, così come previsto per i componenti del COA.

Nessun dubbio quindi che si applichino i principi di cui alla Legge n. 113/2017, che all'art.3, comma 4 espressamente stabilisce che non si tiene conto dei mandati inferiori ai due anni ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3, che non consente di candidarsi oltre il secondo mandato.

Nel caso della ricorrente, il primo mandato ha avuto durata di 18 mesi e tre giorni (dal 29.5.2013 al 31.12.2014), non integrando, quindi, l'ipotesi del ricordato divieto.

Pertanto, l'illegittima esclusione della ricorrente dalle elezioni per il CPO (quadriennio 2019-2022), comporta l'annullamento delle operazioni elettorali, viziate dalla mancata partecipazione della ricorrente, con il conseguente annullamento della proclamazione degli eletti,

Come richiesto dalla ricorrente, l'annullamento di tutte le operazioni elettorali comporta la prorogatio del CPO nella composizione precedente le illegittime elezioni, per il disbrigo degli affari correnti, fino all'insediamento del nuovo CPO, in esito alla nuova tornata elettorale, che dovrà essere indetta ed alla quale avrà diritto di candidarsi la ricorrente.

#### **P.Q.M.**

visti gli art.li 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli art.li 59 e seg.ti R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le operazioni elettorali per il CPO presso il COA di Arezzo (quadriennio 2019-2022); annullando conseguentemente la proclamazione degli eletti.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2020.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Francesco Greco

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio Nazionale Forense  
oggi il 12 febbraio 2021

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria

Firmato da:  
Rosa Anna Capria Motivo:

Data: 18/02/2021 16:00:28

